



17170-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI
VINCENZO SIANI
ROBERTO BINENTI
PALMA TALERICO
GIUSEPPE SANTALUCIA

- Presidente -

Sent. n. sez. 464/2022
CC - 16/02/2022
R.G.N. 32398/2021

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALA

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

lette le conclusioni del PG, dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica di revoca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (omissis) (omissis) con la sentenza del medesimo Tribunale di Marsala del 20.4.2016, irrevocabile dal 26.2.2019, in relazione alla pena di giorni venti di reclusione.

A ragione della decisione - dopo avere rilevato che, con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala del 29.3.2012, irrevocabile dal 22.5.2012, era stata applicata alla (omissis) la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed €. 3.000,00 di multa, la cui esecuzione era stata sospesa a' termini e condizioni di legge e che, con sentenza del medesimo Tribunale del 20.4.2016, irrevocabile dal 26.2.2019, alla predetta era stata concessa la sospensione condizionale della pena di giorni venti di reclusione, alla quale era stata condannata - riteneva che quest'ultimo beneficio andasse revocato per avere la prevenuta riportato una condanna intermedia a pena detentiva (quella applicatale, ex art. 444 cod. proc. pen., con sentenza del Tribunale di Marsala del 14.7.2016, irrevocabile dall'11.10.2017, nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed €. 1.500,00 di multa), indicativa della sua proclività a delinquere.


2. Avverso detta ordinanza il difensore della condannata, avvocat(a) (omissis), ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza e l'errata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e segg. cod. pen. come interpretate alla luce della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dei principi di diritto fissati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, nel proc. pen. Longo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Ciro Angelillis, ha chiesto, in applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 37345 del 23/04/2015, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per consentire al Giudice dell'esecuzione di effettuare il doveroso controllo in merito alla conoscenza o meno da parte del Giudice della cognizione di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio in parola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

Prendendo in esame la dedotta causa di revoca della sospensione condizionale della pena, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 3, cod. pen., per



essere stato il beneficio, oggetto della domanda di revoca, concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative; detta ipotesi - come ben evidenziato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 37345 del 23 aprile 2015 - si differenzia intrinsecamente da quelle contemplate nei commi precedenti dello stesso articolo di revoca obbligatoria (primo comma) e discrezionale (secondo comma), in quanto essa prescinde da qualsiasi condotta criminosa e evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio.

In altri termini, essa è preordinata all'eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso e il giudice dell'esecuzione può disporla a meno che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della sua elargizione.

2. Ciò posto, si osserva che la condanna del Tribunale di Marsala del 14.7.2016 è intervenuta successivamente alla pronuncia del 20.4.2016 che ha concesso alla (omissis) il beneficio della sospensione condizionale della pena, oggetto della domanda di revoca; all'evidenza, dunque, il giudice della cognizione non avrebbe potuto essere a conoscenza della relativa decisione.

3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio; la Cancelleria curerà la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Marsala.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Così deciso, il 16 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

Palma Talerico
Palma Talerico

Il Presidente

Stefano Mogini

Stefano Mogini

